

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto **ai sensi del D. Lgs. 117/17**

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di Marzo, alle ore 18:00, presso la sede sociale a Noceto (PR) in Via Aurelio Saffi, 15, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima fissata, nel medesimo luogo, per il giorno 11/02/2024 alle ore 08:00, andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'**ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE NOCETANA ATTAOUBA APS**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento per adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. N. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. **BENAMI RACHID**, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. **MAATALLAH MAKREM**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti in proprio, o per delega, n. 22 soci, su n. 30 iscritti nel libro soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Punto primo: il Presidente comunica che a seguito della richiesta di integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020, l'Ufficio Regionale del RUNTS, ha richiesto, ai fini del procedimento di iscrizione dell'associazione al RUNTS di cui al Dlgs 117/2017 sezione B), il Consiglio ha ritenuto necessario indire l'Assemblea per modificare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare l'attività sociale alle norme relative all'entrata in vigore del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/17.

Si procede, dunque, alla lettura, articolo per articolo, delle variazioni dello Statuto sociale evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs 117/17, considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni del regime giuridico di cui al citato D. Lgs. 117/17, delibera all'unanimità:

- di approvare le variazioni dello Statuto sociale, composto di n. 27 articoli, che viene allegato nella versione aggiornata al presente atto e ne forma parte integrante.

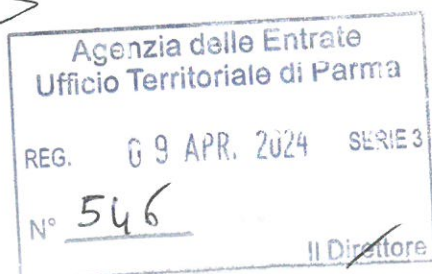
Viene incaricato il Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dello Statuto.

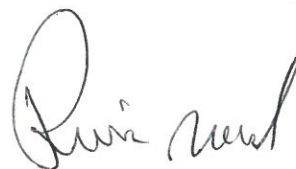
Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare l'Assemblea ha termine alle ore 19:30.

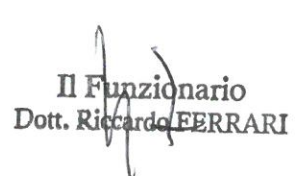
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente






Il Funzionario
Dott. Riccardo FERRARI



STATUTO

Associazione di promozione sociale

“ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE NOCETANA ATTAOUBA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS”

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE NOCETANA ATTAOUBA -

APS”, che per brevità potrà essere indicata con la sigla **“ATTAOUBA**

APS” e assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non

riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale nel Comune di Noceto (PR) in Via Aurelio Saffi 15. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola

fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1, lettera d), del D.Lgs.117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs.117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D.Lgs.117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa , di cui

	all'art. 5 comma 1, lettera l), del D.Lgs.117/2017;	
	• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all'art. 5 comma 1, lettera	
	q), del D.Lgs.117/2017.	
	• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all'art.	
	5 comma 1, lettera r), del D.Lgs.117/2017.	
	• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui	
	all'art. 5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017.	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera	
	v), del D.Lgs.117/2017;	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire	
	in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le	
	seguenti azioni, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private	
	intorno ai problemi che possono ostacolare l'integrazione, favorendo la	
	riflessione sulle cause dell'emarginazione, nel tentativo di superarle;	
	b) Organizzare manifestazioni e dibattiti per la promozione di scambi	

		culturali, mediante la fruizione dei media;	
	c)	Promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico dei soci per far fronte alle necessità istituzionali dell'associazione;	
	d)	Promuovere e gestire eventi benefici, corsi di formazione, corsi di alfabetizzazione, gare e competizioni, convegni, conferenze e iniziative culturali e/o sportive, finalizzate a promuovere servizi di utilità sociale e/o tutelare o fare rinascere usi, costumi e tradizioni popolari, sensibilizzando alla cultura e valorizzando la conoscenza;	
	e)	Creare centri di diffusione culturale, centri giovanili ed altre iniziative sociali e umanitarie, favorendo lo scambio informativo con altre associazioni e/o enti pubblici e/o privati;	
	f)	Sviluppare amicizie e solidarietà tra gli aderenti e mantenere contatti con altre associazioni e/o enti, pubblici o privati, italiani e stranieri;	
	g)	Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;	
	h)	Realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della ricerca e dello sviluppo delle attività proprie dell'Associazione;	
	i)	Promuovere e gestire altre azioni finalizzate alla realizzazione delle attività del presente articolo e che saranno discusse ed deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;	
		L'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, con delibera del Consiglio Direttivo, può affiliarsi ad altre associazioni o federazioni	

nazionali o affiliare altre associazioni aventi scopi statutari convergenti.

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società

cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente

connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo

continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e

gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche

ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse

generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente in materia di terzo settore.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le

finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per

realizzarle.

Il numero degli aderenti è illimitato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su

domanda dell'interessato. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta

dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli

associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la

decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può,

entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

	sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di	
	recesso.	
	Ci sono 2 categorie di soci:	
	<u>Ordinari</u> : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente	
	stabilita dall'Assemblea;	
	<u>Sostenitori</u> : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni	
	volontarie straordinarie;	
	Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.	
	La quota associativa è intrasmissibile.	
	ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)	
	I soci dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote sociali,	
	hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne	
	l'andamento;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, ai sensi di legge;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del	
	bilancio o rendiconto economico – finanziario;	
	• esaminare, previa domanda scritta al Presidente, i libri sociali e	
	consultare i verbali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla	
	data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal	
	Presidente;	

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. | |
| | Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di: | |
| | <ul style="list-style-type: none">• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; | |
| | <ul style="list-style-type: none">• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. | |
| | Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. | |
| | I soci minori non possono ricoprire cariche sociali. | |
| | ART. 8 - (Qualità di volontario) | |
| | La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. | |
| | ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio) | |
| | Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. | |
| | Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. | |
| | L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti | |
| | | |

dell'Associazione. E' considerato grave motivo che giustifica l'esclusione

del socio, il mancato pagamento della quota associativa entro la fine

dell'esercizio di competenza.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei

contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo (facoltativo);

e) il Collegio dei Revisori dei Conti; (facoltativo)

f) il Collegio dei Probiviri. (facoltativo)

Sono organismi ausiliari dell'associazione:

a) il Vice presidente

b) il Segretario

c) il Tesoriere

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo

vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione

all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli

associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti,

da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il

versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

	-	elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di
		Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione
		legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
	-	approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
	-	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi,
		ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove
		azione di responsabilità nei loro confronti;
	-	delibera sugli eventuali contributi straordinari;
	-	delibera sulla esclusione degli associati;
	-	delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
	-	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
	-	delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione
		di nuovi associati;
	-	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
		dell'associazione;
	-	delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività
		diverse ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
	-	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
		L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
		della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o
		per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
		presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
		L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di
		approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
		gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri ed un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli

	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la	
	possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie di associati.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal	
	Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.	
	Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi	
	anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità,	
	il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i	
	consiglieri.	
	Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua	
	vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi	
	dei componenti ne facciano richiesta.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Il Consiglio direttivo:	
	• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• assegna le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario ed	
	Tesoriere, le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite	
	anche alla stessa persona;	
	• predisporre bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo e	
	consuntivo;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di	

	esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale trasferimento della sede legale;	
	• delibera l'apertura, o la chiusura, di sedi secondarie;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	non siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	• propone e promuove congressi, convegni, manifestazioni e eventi	
	sportivi;	
	• cura l'eventuale realizzazione di pubblicazioni a carattere culturale;	
	• tutela i diritti dell'Associazione;	
	Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e	
	quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.	
	Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese	
	dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una	
	diminuzione del patrimonio dell'associazione, cura la tenuta del libro cassa e	
	di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio	
	direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua	
	sostituzione, nominando il primo tra i non eletti. In caso di mancanza od	
	esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea	
	provvede alla surroga mediante elezione.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada,	
	l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.	

ART. 13 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei

Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di

convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza

del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa

dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca

l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di

tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-

Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato

definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare

entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e,

in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli

deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo

operato.

ART. 14 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi

	di corretta amministrazione;	
•	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 15 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	ART. 16 - (Il Collegio dei Probiviri)	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci dell'Associazione. I Probiviri vengono eletti dall'assemblea generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	L'Associazione si impegna a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento o derivanti da	

	delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo o di quelle che insorgessero	
	tra i singoli soci e l'Associazione, oppure tra socio e socio.	
	ART. 17 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	• quote e contributi degli associati;	
	• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	• contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	• eredità, donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 18 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del	
	patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 - (Bilancio o rendiconto economico – finanziario)

I documenti di bilancio o rendiconto economico – finanziario dell'Associazione sono annuali.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo dell'esercizio unitamente al bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo per l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo.

Copia del bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo e del bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo verranno messi a disposizione di tutti gli associati per la presa visione presso la sede sociale dell'associazione assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 20 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 22 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

